

## REGOLAMENTO (CE) N. 1077/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2008

**che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio <sup>(2)</sup> vieta l'esercizio di attività disciplinate dalla politica comune della pesca se il comandante non provvede a registrare e a comunicare tempestivamente le informazioni relative alle attività di pesca, compresi gli sbarchi e i trasbordi, e se copia delle registrazioni non è messa a disposizione delle autorità.

(2) In conformità del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, l'obbligo di registrare e di trasmettere per via elettronica i giornali di bordo, le dichiarazioni di sbarco e i dati relativi al trasbordo si applica ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri entro 24 mesi dall'entrata in vigore delle modalità di applicazione e ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri entro 42 mesi dall'entrata in vigore delle modalità di applicazione.

(3) La trasmissione giornaliera dei dati relativi alle attività di pesca contribuirebbe a rafforzare in misura significativa l'efficacia e l'efficienza delle operazioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza sia in mare che a terra.

(4) L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(3)</sup>, dispone che i comandanti dei pescherecci comunitari tengano un giornale di bordo delle loro operazioni di pesca.

(5) L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, al termine di ogni bordata ed entro 48 ore dallo sbarco, i comandanti dei pescherecci comunitari di lun-

ghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, o i loro mandatari, presentino una dichiarazione alle autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio avviene lo sbarco.

(6) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, all'atto della prima vendita, i centri per le vendite all'asta o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri quali responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca presentino una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio.

(7) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone inoltre che, qualora la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non avvenga nello Stato membro in cui i medesimi sono stati sbarcati, lo Stato membro cui compete il controllo della prima immissione in commercio provveda affinché una copia della nota di vendita sia presentata quanto prima possibile alle autorità responsabili del controllo dello sbarco dei prodotti.

(8) L'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93 impone agli Stati membri di istituire basi di dati informatizzate e di definire un sistema di convalida che comporti segnatamente controlli incrociati e verifiche dei dati.

(9) Gli articoli 19 *ter* e 19 *sexies* del regolamento (CEE) n. 2847/93 impongono ai comandanti dei pescherecci comunitari di elaborare rapporti sullo sforzo di pesca e di registrarli nei rispettivi giornali di bordo.

(10) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio <sup>(4)</sup> impone ai comandanti dei pescherecci comunitari in possesso di un permesso di pesca per acque profonde di annotare nel giornale di bordo o in un modulo fornito dallo Stato membro di bandiera le informazioni riguardanti le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le operazioni di pesca.

(11) Il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(5)</sup>, prevede l'attuazione di piani di impiego congiunto.

<sup>(1)</sup> GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(12) Il regolamento (CE) n. 1566/2007 della Commissione <sup>(1)</sup> stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 per quanto riguarda la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca.

(13) È attualmente necessario definire con maggiore esattezza e chiarire talune disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1566/2007.

A tal fine è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1566/2007 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

#### Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
  - a) ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, a decorrere dal 1° gennaio 2010;
  - b) ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, a decorrere dal 1° luglio 2011;
  - c) agli acquirenti registrati, ai centri d'asta registrati o ad altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1° gennaio 2010 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongano in tal senso.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1° luglio 2011 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongano in tal senso.
4. In deroga alle date fissate al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento alle loro navi di lunghezza pari o inferiore a 15 metri

anteriormente alle date suddette, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio.

5. Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l'impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione a condizione che tali navi si conformino a tutte le disposizioni del presente regolamento.

6. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari a prescindere dalle acque in cui effettuano operazioni di pesca o dai porti in cui sbarcano.

7. Il presente regolamento non si applica ai pescherecci comunitari utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura.

##### Articolo 2

#### Elenco degli operatori e delle navi

1. Ciascuno Stato membro stabilisce un elenco degli acquirenti registrati, dei centri d'asta registrati o di altre entità o persone da esso autorizzate, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per i prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR. Il primo anno di riferimento è il 2007; l'elenco è aggiornato il 1° gennaio dell'anno considerato (anno n) sulla base del fatturato annuo per i prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR dell'anno n-2. Detto elenco è pubblicato in un sito Internet ufficiale dello Stato membro.
2. Ciascuno Stato membro stabilisce elenchi dei pescherecci comunitari battenti la propria bandiera ai quali si applicano le disposizioni del presente regolamento in conformità dell'articolo 1, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e li aggiorna regolarmente. Detti elenchi sono pubblicati in un sito Internet ufficiale dello Stato membro e redatti in un formato che sarà stabilito di concerto tra gli Stati membri e la Commissione.

##### Articolo 3

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «operazione di pesca»: qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa e al recupero di un attrezzo da pesca nonché al ritiro delle eventuali catture dall'attrezzo medesimo;
- 2) «piano di impiego congiunto»: un piano che definisce le modalità operative per l'impiego dei mezzi di controllo e di ispezione disponibili.

<sup>(1)</sup> GU L 340 del 22.12.2007, pag. 46.

## CAPO II

## TRASMISSIONE ELETTRONICA

## Articolo 4

**Informazioni da trasmettere a cura dei comandanti delle navi o dei loro mandatari**

1. I comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera i dati del giornale di bordo e i dati relativi ai trasbordi.

2. I comandanti dei pescherecci comunitari o i loro mandatari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato di bandiera i dati delle dichiarazioni di sbarco.

3. Se un peschereccio comunitario sbarca le proprie catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuti i dati della dichiarazione di sbarco, li trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state sbarcate.

4. Ove ciò sia previsto dalla normativa comunitaria, i comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, al momento prescritto, la notifica preventiva dell'entrata in porto.

5. Se una nave intende entrare in un porto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuta la notifica preventiva di cui al paragrafo 4, la trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro costiero.

## Articolo 5

**Informazioni da trasmettere a cura delle entità o delle persone responsabili della prima vendita o dell'assunzione in carico**

1. Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca, trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio le informazioni da registrare nella nota di vendita.

2. Se la prima immissione in commercio ha luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima immissione in commercio provvedono affinché, al ricevimento delle pertinenti informazioni, una copia dei dati della nota di vendita sia trasmessa per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3. Se la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non ha luogo nello Stato membro in cui i medesimi sono stati sbarcati, lo Stato membro in cui ha luogo la prima immissione in commercio provvede affinché, al ricevimento delle pertinenti informazioni, una copia dei dati della nota di vendita sia immediatamente trasmessa per via elettronica alle seguenti autorità:

- a) le autorità competenti dello Stato membro in cui i prodotti della pesca sono stati sbarcati; e
- b) le autorità competenti dello Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato lo sbarco.

4. Il titolare della dichiarazione di assunzione in carico trasmette per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio l'assunzione in carico ha fisicamente luogo le informazioni da registrare nella suddetta dichiarazione.

## Articolo 6

**Frequenza di trasmissione**

1. Il comandante trasmette le informazioni del giornale di bordo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera almeno su base giornaliera, entro le ore 24.00, anche in assenza di catture. Il comandante trasmette inoltre i dati suddetti:

- a) su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera;
- b) subito dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca;
- c) prima dell'entrata in porto;
- d) all'atto di ogni ispezione in mare;
- e) in determinate circostanze definite dalla normativa comunitaria o dallo Stato membro di bandiera.

2. Il comandante può trasmettere correzioni del giornale di bordo elettronico e delle dichiarazioni di trasbordo fino all'ultima trasmissione effettuata al termine delle operazioni di pesca e prima dell'entrata in porto. Le correzioni devono essere facilmente identificabili. Tutti i dati originali del giornale di bordo elettronico e le correzioni ad essi apportate devono essere conservati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3. Il comandante o i suoi mandatari trasmettono per via elettronica la dichiarazione di sbarco non appena questa è stata completata.

4. Il comandante della nave cedente e quello della nave ricevente trasmettono per via elettronica i dati relativi al trasbordo non appena questo è stato effettuato.

5. Il comandante conserva copia delle informazioni di cui al paragrafo 1 a bordo del peschereccio per l'intera durata di ogni assenza dal porto, fino alla presentazione della dichiarazione di sbarco.

6. Se un peschereccio è ormeggiato in porto, non detiene pesce a bordo e il comandante ha trasmesso la dichiarazione di sbarco, la trasmissione dei dati ai sensi del paragrafo 1 può essere sospesa previa notifica al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera. La trasmissione viene ripresa quando il peschereccio lascia il porto. Non è richiesta notifica preventiva per i pescherecci dotati di VMS (sistema di controllo dei pescherecci via satellite) che trasmettono i dati con tale sistema.

#### Articolo 7

##### **Formato per la trasmissione di dati da una nave alle autorità competenti del suo Stato di bandiera**

Ogni Stato membro stabilisce il formato per la trasmissione di dati dalle navi battenti la propria bandiera alle proprie autorità competenti.

#### Articolo 8

##### **Messaggi di ricezione**

Gli Stati membri provvedono affinché un messaggio di ricezione sia inviato alle navi battenti la loro bandiera a seguito di ogni trasmissione di dati relativi al giornale di bordo, ai trasbordi o agli sbarchi. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.

#### CAPO III

#### **ESENZIONI**

##### Articolo 9

##### **Esenzioni**

1. Gli Stati membri possono esentare i comandanti delle navi battenti la loro bandiera dagli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e dall'obbligo di detenere a bordo gli strumenti per la trasmissione elettronica dei dati di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio se si assentano dal porto per un periodo pari o inferiore a 24 ore nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, a condizione che non sbarchino le loro catture fuori dal territorio dello Stato membro di bandiera.

2. I comandanti dei pescherecci comunitari che registrano e trasmettono per via elettronica i dati riguardanti le proprie attività di pesca sono esentati dall'obbligo di compilare un giornale di bordo, dichiarazioni di sbarco e dichiarazioni di trasbordo su supporto cartaceo.

3. I comandanti delle navi comunitarie, o i loro mandatarî, che sbarcano le loro catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera sono esentati dall'obbligo di presentare allo Stato membro costiero una dichiarazione di sbarco su supporto cartaceo.

4. Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l'impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Le navi cui si applicano tali accordi sono esentate dall'obbligo di compilare un giornale di bordo su supporto cartaceo quando si trovano nelle acque suddette.

5. I comandanti delle navi comunitarie che registrano nei rispettivi giornali di bordo elettronici i dati relativi allo sforzo di pesca richiesti a norma dell'articolo 19 *ter* del regolamento (CEE) n. 2847/93 sono esentati dall'obbligo di trasmettere rapporti sullo sforzo di pesca via telex, attraverso il sistema VMS, via fax, a mezzo telefono o radio.

#### CAPO IV

#### **FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E DI TRASMISSIONE DEI DATI**

##### Articolo 10

##### **Disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e di trasmissione dei dati**

1. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati, il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, comunica i dati del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco e i dati relativi al trasbordo alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, secondo le modalità da questo stabilite, su base giornaliera ed entro le ore 24.00, anche in assenza di catture. I dati vengono inoltre trasmessi:

- a) su richiesta delle autorità competenti dello Stato di bandiera;
- b) subito dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca;
- c) prima dell'entrata in porto;
- d) all'atto di ogni ispezione in mare;
- e) in determinate circostanze definite dalla normativa comunitaria o dallo Stato membro di bandiera.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera aggiornano il giornale di bordo elettronico non appena ricevuti i dati di cui al paragrafo 1.

3. Un peschereccio comunitario non può lasciare il porto, dopo un guasto tecnico o un'avaria del sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati, prima che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera abbiano constatato che il sistema funziona normalmente o comunque prima di essere stato autorizzato a salpare dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Se uno Stato membro di bandiera autorizza una nave battente la propria bandiera a lasciare il porto di uno Stato membro costiero, esso ne informa senza indugio lo Stato membro costiero.

*Articolo 11***Mancata ricezione dei dati**

1. Se non ricevono i dati trasmessi in conformità dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima possibile il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario. Se per una determinata nave tale situazione si verifica più di tre volte nell'arco di un anno, lo Stato membro di bandiera provvede affinché si proceda a un controllo del relativo sistema elettronico di trasmissione. Lo Stato membro svolge accertamenti interni a determinare le cause della mancata ricezione.

2. Se le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ricevono i dati trasmessi in conformità dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l'ultima posizione comunicata dal sistema di controllo dei pescherecci si situa nelle acque di uno Stato membro costiero, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima possibile le autorità competenti dello Stato membro costiero.

3. Il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, non appena ricevuta la notifica, tutti i dati per i quali è stata trasmessa una notifica in conformità del paragrafo 1.

*Articolo 12***Impossibilità di accedere ai dati**

1. Se le autorità competenti di uno Stato membro costiero avvistano nelle loro acque una nave battente bandiera di un altro Stato membro senza poter accedere ai dati del giornale di bordo o della dichiarazione di trasbordo in conformità dell'articolo 15, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di provvedere affinché tale accesso sia garantito.

2. Se l'accesso di cui al paragrafo 1 non è ripristinato entro quattro ore dalla richiesta, lo Stato membro costiero ne informa lo Stato membro di bandiera. Al ricevimento di tale informazione lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio i dati allo Stato membro costiero con qualsiasi mezzo elettronico disponibile.

3. Se lo Stato membro costiero non riceve i dati di cui al paragrafo 2, il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, trasmette con qualsiasi mezzo elettronico disponibile alle autorità competenti dello Stato membro costiero, su richiesta, i dati e una copia del messaggio di ricezione di cui all'articolo 8.

4. Se il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, non può trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro costiero una copia del messaggio di ricezione di

cui all'articolo 8, alla nave è vietato l'esercizio della pesca nelle acque dello Stato membro costiero fino a quando il comandante o il suo mandatario non sia in grado di trasmettere alle suddette autorità una copia del messaggio di ricezione o le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

*Articolo 13***Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di trasmissione dei dati**

1. Gli Stati membri mantengono basi di dati sul funzionamento dei rispettivi sistemi elettronici di trasmissione. Tali basi comprendono almeno le seguenti informazioni:

- a) l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera i cui sistemi elettronici di trasmissione dei dati hanno subito un guasto tecnico o un mancato funzionamento;
- b) il numero di trasmissioni elettroniche del giornale di bordo ricevute ogni giorno e il numero medio di trasmissioni ricevute per ogni nave, suddivise per Stato membro di bandiera;
- c) il numero di dichiarazioni di sbarco, di trasbordo e di assunzione in carico e di note di vendita ricevute, suddivise per Stato di bandiera.

2. Un riepilogo delle informazioni relative al funzionamento dei sistemi elettronici di trasmissione dei dati degli Stati membri è trasmesso alla Commissione, su richiesta della medesima, in un formato e con una frequenza stabiliti d'intesa tra gli Stati membri e la Commissione.

## CAPO V

**SCAMBIO DI DATI E ACCESSO AI DATI***Articolo 14***Formato per lo scambio di informazioni tra Stati membri**

1. Gli Stati membri effettuano lo scambio di informazioni utilizzando il formato definito nell'allegato, da cui deriva il linguaggio XML (extensible mark-up language, linguaggio di marcatura estendibile).

2. Le correzioni alle informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente identificate.

3. Gli Stati membri che ricevono informazioni elettroniche da un altro Stato membro provvedono affinché un messaggio di ricezione sia inviato alle autorità competenti di detto Stato membro. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.

4. I dati indicati nell'allegato che i comandanti sono tenuti a registrare nel giornale di bordo in conformità della normativa comunitaria sono obbligatori anche negli scambi tra Stati membri.



*Articolo 15***Accesso ai dati**

1. Se le navi battenti bandiera di uno Stato membro effettuano operazioni di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro costiero o entrano in un porto di tale Stato membro, lo Stato membro di bandiera provvede affinché lo Stato membro costiero possa accedere on line, in tempo reale, ai dati del giornale di bordo elettronico e della dichiarazione di sbarco delle navi considerate.
2. I dati di cui al paragrafo 1 riguardano almeno il periodo compreso tra l'ultima partenza dal porto e il completamento dello sbarco. I dati relativi alle operazioni di pesca degli ultimi 12 mesi sono forniti su richiesta.
3. I comandanti dei pescherecci comunitari devono disporre di un accesso sicuro, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, ai dati del proprio giornale di bordo elettronico archiviati nella base di dati dello Stato membro di bandiera.
4. Nell'ambito di un piano di impiego congiunto, uno Stato membro costiero fornisce a una nave pattuglia di un altro Stato membro l'accesso on line alla propria base di dati sui giornali di bordo.

*Articolo 16***Scambio di dati tra Stati membri**

1. L'accesso ai dati previsto all'articolo 15, paragrafo 1, è effettuato attraverso una connessione Internet sicura, disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette.
2. Gli Stati membri si scambiano le informazioni tecniche necessarie per garantire il reciproco accesso ai giornali di bordo elettronici.
3. Gli Stati membri:
  - a) provvedono affinché i dati ricevuti in conformità del presente regolamento siano conservati in modo sicuro in basi

di dati informatizzate e adottano tutte le misure idonee a garantirne il trattamento riservato;

- b) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

*Articolo 17***Autorità unica**

1. Ogni Stato membro dispone di un'autorità unica incaricata della trasmissione, della ricezione, della gestione e del trattamento di tutti i dati che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri si scambiano gli elenchi e i dati di contatto delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informano la Commissione.
3. Eventuali modifiche delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri.

## CAPO VI

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 18***Abrogazione**

1. Il regolamento (CE) n. 1566/2007 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 19***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2008.

*Per la Commissione*

Joe BORG

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO (1)

## FORMATO PER LO SCAMBIO ELETTRONICO DELLE INFORMAZIONI

N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
1	<b>Messaggio ERS</b>			
2	Inizio del messaggio	ERS	Tag indicante l'inizio del messaggio ERS	C
3	Indirizzo	AD	Destinazione del messaggio (codice ISO alpha-3 del paese)	C
4	Mittente	FR	Paese che trasmette i dati (codice ISO alpha-3 del paese)	C
5	Numero (di registrazione) del messaggio	RN	Numero di serie del messaggio (formato CCC99999999)	C
6	Data (di registrazione) del messaggio	RD	Data di trasmissione del messaggio (AAAA-MM-GG)	C
7	Ora (di registrazione) del messaggio	RT	Ora di trasmissione del messaggio (OO:MM in UTC)	C
8	Tipo di messaggio	TM	Tipo di messaggio (Giornale di bordo: tipo = LOG Conferma: tipo = RET, Correzione: tipo = COR o Note di vendita: tipo = SAL)	C
9	Messaggio di prova	TS	La presenza di questo codice indica che si tratta di un messaggio di prova	CIF se messaggio di prova
10				
11	<b>Quando il messaggio è di tipo RET (TM=RET)</b>		<b>RET è un messaggio di conferma</b>	
12	Devono essere specificati i seguenti attributi		Il messaggio costituisce una conferma dell'avvenuta o mancata ricezione del messaggio identificato mediante RN	
13	Numero del messaggio inviato	RN	Numero di serie del messaggio confermato dal CCP ricevente (CCC99999999)	C
14	Stato di ricezione	RS	Indica lo stato del messaggio/rapporto ricevuto. L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare	C
15	Motivo del rifiuto (eventuale)	RE	Testo libero indicante il motivo del rifiuto	O
16				
17	<b>Quando il messaggio è di tipo COR (TM=COR)</b>		<b>COR è un messaggio di correzione</b>	
18	Devono essere specificati i seguenti attributi		Il messaggio corregge un messaggio precedente, le informazioni ivi contenute sostituiscono integralmente il messaggio precedente, identificato mediante RN	
19	Numero del messaggio originale	RN	Numero di serie del messaggio che viene corretto (formato CCC99999999)	C
20	Motivo della correzione	RE	Elenco dei codici disponibile all'indirizzo: <a href="http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm">http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm</a>	O

(1) Il presente allegato sostituisce integralmente l'allegato del regolamento (CE) n. 1566/2007 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento.

N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
21				
22	<b>Quando il messaggio è di tipo LOG (TM=LOG)</b>		<b>LOG è una dichiarazione relativa al giornale di bordo</b>	
23	Devono essere specificati i seguenti attributi		Il LOG contiene una o più delle seguenti dichiarazioni: DEP, FAR, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, (INS), DIS, PRN, EOF, RTP, LAN	
24	Inizio della registrazione del giornale di bordo	LOG	Tag indicante l'inizio della registrazione del giornale di bordo	C
25	Numero del registro della flotta comunitaria (CFR) del peschereccio	IR	In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'UE e X è una lettera o un numero	C
26	Identificazione principale della nave	RC	Indicativo internazionale di chiamata	CIF se CFR non aggiornato
27	Identificazione esterna della nave	XR	Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo)	O
28	Nome della nave	NA	Nome della nave	O
29	Nome del comandante	MA	Nome del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell'ambito della successiva trasmissione LOG)	C
30	Indirizzo del comandante	MD	Indirizzo del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell'ambito della successiva trasmissione LOG)	C
31	Paese di immatricolazione	FS	Stato di bandiera nel quale la nave è immatricolata. Codice ISO alpha-3 del paese	C
32				
33	<b>DEP: elemento di dichiarazione</b>		Richiesto ad ogni partenza dal porto, da trasmettere nel messaggio successivo	
34	Inizio della dichiarazione di partenza	DEP	Tag indicante l'inizio della dichiarazione di partenza dal porto	C
35	Data	DA	Data di partenza (AAAA-MM-GG)	C
36	Ora	TI	Ora di partenza (OO:MM in UTC)	C
37	Nome del porto PO	PO	Codice del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). L'elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare	C
38	Attività prevista	AA	L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare	CIF se per l'attività prevista è richiesta una relazione sullo sforzo
39	Tipo di attrezzo	GE	Codice alfabético in base alla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO	CIF se prevista attività di pesca
40	Sottodichiarazione relativa alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)	SPE	(V. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)	CIF se catture a bordo della nave
41				



N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
42	<b>FAR: dichiarazione relativa alle attività di pesca</b>		Richiesta entro la mezzanotte di ogni giorno trascorso in mare o in risposta a una richiesta dello Stato di bandiera	
43	Inizio della dichiarazione relativa al rapporto sull'attività di pesca	FAR	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione relativa al rapporto sull'attività di pesca	C
44	Marcatore di ultimo rapporto	LR	Marcatore indicante che si tratta dell'ultimo rapporto FAR che verrà inviato (LR=1)	CIF se ultimo messaggio
45	Marcatore di ispezione	IS	Marcatore indicante che il rapporto sull'attività di pesca è stato ricevuto a seguito di un'ispezione svolta a bordo della nave (IS=1)	CIF se è stata effettuata un'ispezione
46	Data	DA	Data in relazione alla quale vengono comunicate le attività di pesca durante la permanenza in mare della nave (AAAA-MM-GG)	C
47	Ora	TI	Ora di inizio dell'attività di pesca (OO:MM in UTC)	O
48	Sottodichiarazione relativa alla zona interessata	RAS	Specificata se non sono state effettuate catture (ai fini dello sforzo di pesca). L'elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)	CIF
49	Operazioni di pesca	FO	Numero di operazioni di pesca	O
50	Tempo di pesca	DU	Durata delle attività di pesca in minuti (definita «tempo di pesca»), pari al numero di ore trascorse in mare meno il tempo impiegato per il transito verso, tra o dalle zone di pesca, nonché i periodi in cui la nave naviga alla cappa, è inattiva o in attesa di riparazione	CIF se richiesto (**)
51	Sottodichiarazione relativa agli attrezzi	GEA	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GEA)	CIF se impiego di attrezzi
52	Sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi	GLS	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GLS)	CIF se richiesto dalle norme (**)
53	Sottodichiarazione relativa alle catture (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)	SPE	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)	CIF se sono state effettuate catture
54				
55	<b>RLC: dichiarazione relativa al trasferimento</b>		Utilizzata quando la totalità delle catture o una parte di esse viene trasferita o spostata da attrezzi di pesca condivisi a una nave o dalla stiva di una nave o dai suoi attrezzi di pesca a una nassa, un contenitore o una gabbia esterni in cui le catture vive sono conservate fino al momento dello sbarco	
56	Inizio della dichiarazione relativa al trasferimento	RLC	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione relativa al trasferimento	C
57	Data	DA	Data di trasferimento delle catture durante la permanenza in mare della nave (AAAA-MM-GG)	CIF
58	Ora	TI	Ora del trasferimento (OO:MM in UTC)	CIF
59	Numero CFR della nave ricevente	IR	In formato AAAXXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'UE e X è una lettera o un numero	CIF se operazione di pesca in comune e nave UE
60	Indicativo di chiamata della nave ricevente	TT	Indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente	CIF se operazione di pesca in comune

N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
61	Stato di bandiera della nave ricevente	TC	Stato di bandiera della nave che riceve le catture (codice ISO alpha-3 del paese)	CIF se operazione di pesca in comune
62	Numeri CFR dell'altra o delle altre navi partecipanti	RF	In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'UE e X è una lettera o un numero	CIF se operazione di pesca in comune e il partner è una nave UE
63	Indicativo di chiamata dell'altra o delle altre navi partecipanti	TF	Indicativo internazionale di chiamata dell'altra o delle altre navi partecipanti	CIF se operazione di pesca in comune e presenza di altre navi
64	Stato/i di bandiera dell'altra o delle altre navi partecipanti	FC	Stato di bandiera della nave o delle navi partecipanti (codice ISO alpha-3 del paese)	CIF se operazione di pesca in comune e presenza di altre navi
65	Trasferimento verso	RT	Codice a 3 lettere per la destinazione del trasferimento (nassa: KNE, gabbia: CGE, ecc.). L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare.	CIF
66	Sottodichiarazione POS	POS	Luogo del trasferimento ( <i>cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS</i> )	CIF
67	Sottodichiarazione relativa alle catture (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)	SPE	Quantitativo di pesce trasferito ( <i>cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE</i> )	CIF
68				
69	<b>TRA: dichiarazione di trasbordo</b>		Per ogni trasbordo di catture è richiesta una dichiarazione sia della nave cedente che di quella ricevente	
70	Inizio della dichiarazione di trasbordo	TRA	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione relativa al trasbordo	C
71	Data	DA	Inizio TRA (AAAA-MM-GG)	C
72	Ora	TI	Inizio TRA (OO:MM in UTC)	C
73	Sottodichiarazione relativa alla zona interessata	RAS	La zona geografica in cui ha avuto luogo il trasbordo. L'elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. ( <i>Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS</i> )	CIF se il trasbordo ha avuto luogo in mare
74	Nome del porto PO	PO	Codice del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). L'elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	CIF se il trasbordo ha avuto luogo in porto
75	Numero CFR della nave ricevente	IR	In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di registrazione nell'UE e X è una lettera o un numero	CIF se nave da pesca
76	Trasbordi: nave ricevente	TT	Se nave cedente: indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente	C
77	Trasbordi: Stato di bandiera della nave ricevente	TC	Se nave cedente — Stato di bandiera della nave ricevente (codice ISO alpha-3 del paese)	C

N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
78	Numero CFR della nave cedente	RF	In formato AAAXXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'UE e X è una lettera o un numero	CIF se nave comunitaria
79	Trasbordi: nave (cedente)	TF	Se nave ricevente: indicativo internazionale di chiamata della nave cedente	C
80	Trasbordi: Stato di bandiera della nave cedente	FC	Se nave ricevente — Stato di bandiera della nave cedente (codice ISO alpha-3 del paese)	C
81	Sottodichiarazione POS	POS	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)	CIF se richiesto (**) (acque NEAFC o NAFO)
82	Catture oggetto di trasbordo (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)	SPE	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)	C
83				
84	<b>COE: dichiarazione di entrata nella zona</b>		Se la pesca avviene in una zona di ricostituzione di uno stock o nelle acque occidentali	
85	Dichiarazione relativa all'inizio dello sforzo: entrata nella zona	COE	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di entrata nella zona di sforzo	C
86	Data	DA	Data di entrata (AAAA-MM-GG)	C
87	Ora	TI	Ora di entrata (OO:MM in UTC)	C
88	Specie bersaglio	TS	Specie bersaglio all'interno della zona (specie demersali e pelagiche, pettinidi, granchi). L'elenco completo sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	C
89	Sottodichiarazione relativa alla zona interessata	RAS	Localizzazione geografica della nave. L'elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)	C
90	Sottodichiarazione relativa alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)	SPE	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)	O
91	<b>COX: dichiarazione di uscita dalla zona</b>		Se la pesca avviene in una zona di ricostituzione di uno stock o nelle acque occidentali	
92	Dichiarazione relativa all'inizio dello sforzo: uscita dalla zona	COX	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di uscita dalla zona di sforzo	C
93	Data	DA	Data di uscita (AAAA-MM-GG)	C
94	Ora	TI	Ora di uscita (OO:MM in UTC)	C

N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
95	Specie bersaglio	TS	Specie bersaglio all'interno della zona (specie demersali e pelagiche, pettinidi, granchi). L'elenco completo sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	CIF se non si svolgono altre attività di pesca
96	Sottodichiarazione relativa alla zona interessata	RAS	Localizzazione geografica della nave. L'elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)	CIF se non si svolgono altre attività di pesca
97	Sottodichiarazione relativa alla posizione	POS	Posizione al momento dell'uscita (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)	C
98	Sottodichiarazione relativa alle catture effettuate	SPE	Catture effettuate durante la presenza nella zona (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)	O
99				
100	<b>CRO: dichiarazione di attraversamento di una zona</b>		In caso di attraversamento di una zona di ricostituzione o di una zona delle acque occidentali	
101	Dichiarazione relativa all'inizio dello sforzo: attraversamento di una zona	CRO	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di attraversamento della zona di sforzo (senza operazioni di pesca). Nelle dichiarazioni COE e COX devono essere specificati unicamente DA, TI e POS	C
102	Dichiarazione di entrata nella zona	COE	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COE)	C
103	Dichiarazione di uscita dalla zona	COX	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COX)	C
104				
105	<b>TRZ: dichiarazione di pesca transzonale</b>		In caso di pesca transzonale	
106	Dichiarazione relativa all'inizio dello sforzo: pesca transzonale	TRZ	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di pesca transzonale	C
107	Dichiarazione di entrata	COE	Prima entrata (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COE)	C
108	Dichiarazione di uscita	COX	Ultima uscita (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COX)	C
109				
110	<b>INS: dichiarazione di ispezione</b>		Deve essere presentata dalle autorità ma non dal comandante	
111	Inizio della dichiarazione di ispezione	INS	Tag indicante l'inizio di una sottodichiarazione di ispezione	O
112	Paese di ispezione	IC	Codice ISO alpha-3 del paese	O
113	Ispettore incaricato	IA	Per ciascuno Stato fornire un codice a quattro cifre che identifichi il relativo ispettore	O
114	Data	DA	Data di ispezione (AAAA-MM-GG)	O
115	Ora	TI	Ora di ispezione (OO:MM in UTC)	O
116	Sottodichiarazione relativa alla posizione	POS	Posizione al momento dell'ispezione (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)	O

N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
117				
118	<b>DIS: dichiarazione di rigetto in mare</b>			CIF se richiesto (**) (acque NEAFC o NAFO)
119	Inizio della dichiarazione di rigetto in mare	DIS	Tag contenente i dettagli del pesce rigettato in mare	C
120	Data	DA	Data del rigetto in mare (AAAA-MM-GG)	C
121	Ora	TI	Ora del rigetto in mare (OO:MM in UTC)	C
122	Sottodichiarazione relativa alla posizione	POS	Posizione al momento del rigetto in mare (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)	C
123	Sottodichiarazione relativa al pesce rigettato in mare	SPE	Pesce rigettato in mare (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)	C
124				
125	<b>PRN: dichiarazione relativa alla notifica preventiva di rientro</b>		Da trasmettere prima del rientro in porto o se richiesto dalla normativa comunitaria	CIF se richiesto (**)
126	Inizio della notifica preventiva	PRN	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di notifica preventiva	C
127	Data prevista	PD	Data prevista di arrivo/attraversamento (AAAA-MM-GG)	C
128	Ora prevista	PT	Data prevista di arrivo/attraversamento (OO:MM in UTC)	C
129	Nome del porto	PO	Codice del porto (codice del paese a 2 lettere (codice ISO alpha-2) + codice del porto a 3 lettere). L'elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	C
130	Sottodichiarazione relativa alla zona interessata	RAS	Zona di pesca da utilizzare per la notifica preventiva del merluzzo bianco. L'elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)	CIF se nel mar Baltico
131	Data di sbarco prevista	DA	Data di sbarco prevista (AAAA-MM-GG) nel Baltico	CIF se nel mar Baltico
132	Ora di sbarco prevista	TI	Ora di sbarco prevista (OO:MM in UTC) nel Baltico	CIF se nel mar Baltico
133	Sottodichiarazioni relative alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)	SPE	Catture a bordo (se pelagiche è richiesta la zona CIEM) (Cfr. dettagli della sottodichiarazione SPE)	C
134	Sottodichiarazione relativa alla posizione	POS	Posizione al momento dell'entrata nel settore/nella zona o dell'uscita dal settore/dalla zona (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)	CIF
135				
136	<b>EOF: dichiarazione relativa alla fine della pesca</b>		Da trasmettere immediatamente dopo l'ultima operazione di pesca e prima di tornare in porto e procedere allo sbarco del pesce	
137	Inizio della convalida della dichiarazione di cattura	EOF	Tag indicante il completamento delle operazioni di pesca prima del rientro in porto	C
138	Data	DA	Data di convalida (AAAA-MM-GG)	C

N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
139	Ora	TI	Ora di convalida (OO:MM in UTC)	C
140				
141	<b>RTP: dichiarazione di rientro in porto</b>		Da trasmettere al momento dell'entrata in porto, dopo ogni dichiarazione PRN e prima di ogni sbarco di pesce	
142	Inizio della dichiarazione di rientro in porto	RTP	Tag indicante il rientro in porto al termine della bordata di pesca	C
143	Data	DA	Data di rientro (AAAA-MM-GG)	C
144	Ora	TI	Ora di rientro (OO:MM in UTC)	C
145	Nome del porto	PO	L'elenco dei codici dei porti (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere) (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	C
146	Motivo del rientro	RE	Motivo del rientro in porto (per es. riparo, imbarco di rifornimenti, sbarco). L'elenco dei codici dei motivi sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	CIF
147				
148	<b>LAN: dichiarazione di sbarco</b>		Da trasmettere dopo lo sbarco delle catture	
149	Inizio della dichiarazione di sbarco	LAN	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di sbarco	C
150	Data	DA	AAAA-MM-GG — data di sbarco	C
151	Ora	TI	OO:MM in UTC — ora di sbarco	C
152	Tipo di mittente	TS	Codice a 3 lettere (MAS: comandante, REP: suo mandatario, AGE: agente)	C
153	Nome del porto	PO	Codice del porto (codice del paese a 2 lettere (codice ISO alpha-2) + codice del porto a 3 lettere). L'elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare	C
154	Sottodichiarazione relativa alle catture sbarcate (elenco delle SPE con sottodichiarazioni PRO)	SPE	Specie, zone di pesca, peso delle catture sbarcate, relativi attrezzi e presentazioni (Cfr. <i>dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE</i> )	C
155				
156	<b>POS: sottodichiarazione relativa alla posizione</b>			
157	Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione	POS	Tag contenente le coordinate della posizione geografica	C
158	Latitudine (decimale)	LT	Latitudine espressa conformemente al formato WGS84 utilizzato per il VMS	C
159	Longitudine (decimale)	LG	Longitudine espressa conformemente al formato WGS84 utilizzato per il VMS	C
160				



N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
161	<b>GEA: sottodichiarazione relativa all'utilizzo di attrezzi</b>			
162	Inizio della sottodichiarazione relativa all'utilizzo di attrezzi	GEA	Tag contenente le coordinate della posizione geografica	C
163	Tipo di attrezzo	GE	Codice dell'attrezzo in base alla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO	C
164	Dimensione delle maglie	ME	Dimensioni delle maglie (in millimetri)	CIF se l'attrezzo ha maglie soggette a requisiti di dimensioni
165	Capacità dell'attrezzo	GC	Dimensione e numero degli attrezzi	CIF se richiesto per il tipo di attrezzo utilizzato
166	Operazioni di pesca	FO	Numero di operazioni di pesca (cale) per periodo di 24 ore	CIF se la nave possiede una licenza per la pesca degli stock di acque profonde
167	Tempo di pesca	DU	Numero di ore di utilizzo dell'attrezzo	CIF se la nave possiede una licenza per la pesca degli stock di acque profonde
168	Sottodichiarazione relativa alla cala dell'attrezzo	GES	Dichiarazione relativa alla cala dell'attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GES)	CIF se richiesto (**) (la nave usa attrezzi statici o fissi)
169	Sottodichiarazione relativa al recupero dell'attrezzo	GER	Dichiarazione relativa al recupero dell'attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GER)	CIF se richiesto (**) (la nave usa attrezzi statici o fissi)
170	Sottodichiarazione relativa all'uso di reti da imbocco	GIL	Sottodichiarazione relativa all'uso di reti da imbocco (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GIL)	CIF se la nave dispone di permessi per le zone CIEM IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII
171	Profondità di pesca	FD	Distanza fra la superficie dell'acqua e la parte più bassa dell'attrezzo da pesca (in metri). Si applica alle navi che usano attrezzi trainati, palangari e reti fisse	CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi
172	Numero medio di ami utilizzati sui palangari	NH	Il numero medio di ami utilizzati sui palangari	CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi
173	Lunghezza media delle reti	GL	Lunghezza media delle reti nel caso di uso di reti fisse (in metri)	CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi
174	Altezza media delle reti	GD	Lunghezza media delle reti nel caso di uso di reti fisse (in metri)	CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi
175				

N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
176	<b>GES: sottodichiarazione relativa alla cala dell'attrezzo</b>			CIF se richiesto dalle norme (**)
177	Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione	GES	Tag contenente informazioni sulla cala dell'attrezzo	C
178	Data	DA	Data di cala dell'attrezzo (AAAA-MM-GG)	C
179	Ora	TI	Ora di cala dell'attrezzo (OO:MM in UTC)	C
180	Sottodichiarazione POS	POS	Posizione al momento della cala dell'attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)	C
181				
182	<b>GER: sottodichiarazione relativa al recupero dell'attrezzo</b>			CIF se richiesto dalle norme (**)
183	Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione	GER	Tag contenente informazioni sul recupero dell'attrezzo	C
184	Data	DA	Data di recupero dell'attrezzo (AAAA-MM-GG)	C
185	Ora	TI	Ora di recupero dell'attrezzo (OO:MM in UTC)	C
186	Sottodichiarazione POS	POS	Posizione al momento del recupero dell'attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)	C
187	<b>GIL: Sottodichiarazione relativa all'uso di reti da imbrotto</b>			CIF se la nave dispone di permessi per le zone CIEM IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII
188	Inizio della sottodichiarazione relativa all'uso di reti da imbrotto	GIL	Tag indicante l'inizio dell'uso di reti da imbrotto	
189	Lunghezza nominale di una rete	NL	Informazioni richieste da registrare nel corso di ciascuna bordata (in metri)	C
190	Numero di reti	NN	Numero di reti in un insieme	C
191	Numero di insiemi	FL	Numero di insiemi impiegati	C
192	Sottodichiarazione POS	POS	Posizione di ciascun insieme di reti calato (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)	C
193	Profondità di ciascun insieme di reti calato	FD	Profondità di ciascun insieme di reti calato (distanza fra la superficie dell'acqua e la parte più bassa dell'attrezzo da pesca)	C
194	Tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato	ST	Tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato	C
195				
196	<b>GLS: sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi</b>		Perdita di attrezzi fissi	CIF se richiesto dalle norme (**)
197	Inizio della sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi	GLS	Dati relativi all'attrezzo fisso perduto	

N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
198	Data di perdita dell'attrezzo	DA	Data di perdita dell'attrezzo (AAAA-MM-GG)	C
199	Numero di unità	NN	Numero di attrezzi perduti	CIF
200	Sottodichiarazione POS	POS	Ultima posizione conosciuta dell'attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)	CIF
201				
202	<b>RAS: Sottodichiarazione relativa alla zona interessata</b>	RAS	Zona interessata in funzione dei requisiti applicabili in materia di informazione — almeno un campo deve essere compilato. L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	CIF
203	Zona FAO	FA	Zona FAO (p. es. 27)	CIF
204	Sottozona FAO (CIEM)	SA	Sottozona FAO (CIEM) (p. es. 3)	CIF
205	Divisione FAO (CIEM)	ID	Divisione FAO (CIEM)(p. es. d)	CIF
206	Sottodivisione FAO (CIEM)	SD	Sottodivisione FAO (CIEM) (p. es. 24) (da leggersi congiuntamente con le precedenti, ossia 27.3.d.24)	CIF
207	Zona economica	EZ	Zona economica	CIF
208	Riquadro statistico CIEM	SR	Riquadro statistico CIEM (p. es. 49E6)	CIF
209	Zona di sforzo di pesca	FE	L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	CIF
210	Sottodichiarazione relativa alla posizione	POS	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)	CIF
211				
212	<b>SPE: sottodichiarazione relativa alle specie</b>		Quantitativo aggregato per specie	
213	Inizio della sottodichiarazione relativa alle specie	SPE	Dati relativi alle catture suddivisi per specie catturata	C
214	Nome delle specie	SN	Nome delle specie (codice FAO alpha-3)	C
215	Peso del pesce	WT	In funzione del contesto questa voce può contenere: 1) peso totale del pesce (in chilogrammi) nel periodo di cattura; 2) peso totale del pesce (in chilogrammi) a bordo (aggregato); o 3) peso totale del pesce (in chilogrammi) sbarcato	CIF se non vengono contate le specie
216	Numero di pesci	NF	Numero di pesci catturati (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno)	CIF
217	Quantitativo trasportato nelle reti	NQ	Stima del quantitativo trasportato nelle reti (anziché nella stiva)	O
218	Numero di esemplari trasportati nelle reti	NB	Stima del numero di esemplari trasportati nelle reti (anziché nella stiva)	O
219	Sottodichiarazione relativa alla zona interessata	RAS	La zona geografica in cui la maggior parte delle catture è stata prelevata L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)	C

N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
220	Tipo di attrezzo	GE	Codice alfabetico in base alla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO	CIF se la dichiarazione di sbarco riguarda unicamente determinate specie e zone di cattura
221	Sottodichiarazione relativa alla trasformazione	PRO	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO)	CIF se dichiarazione di sbarco (trasbordo)
222				
223	<b>PRO: sottodichiarazione relativa alla trasformazione</b>		Trasformazione/presentazione per ciascuna specie sbarcata	
224	Inizio della sottodichiarazione relativa alla trasformazione	PRO	Tag contenente i dettagli della trasformazione del pesce	C
225	Categoria di freschezza del pesce	FF	Categoria di freschezza del pesce (A, B, E)	C
226	Stato di conservazione	PS	Codice alfabetico per lo stato di conservazione del pesce (vivo, congelato, salato). L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	C
227	Presentazione del pesce	PR	Codice alfabetico per la presentazione del prodotto (tipo di trasformazione). L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	C
228	Tipo di imballaggio	TY	Codice a 3 lettere (CRT=cartoni, BOX=casse, BGS=sacchi, BLC=blocchi)	CIF (LAN o TRA)
229	Numero di confezioni	NN	Numero di confezioni: cartoni, casse, sacchi, container, blocchi, ecc.	CIF (per LAN o TRA)
230	Peso medio per unità di confezionamento	AW	Peso del prodotto (kg)	CIF (per LAN o TRA)
231	Fattore di conversione	CF	Coefficiente numerico applicato per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo	O
232				
233	<b>Quando il messaggio è di tipo SAL (TM=SAL)</b>		SAL è un messaggio relativo alle vendite	
234	Devono essere specificati i seguenti attributi		Un messaggio relativo alle vendite può riguardare una nota di vendita o un'assunzione in carico	
235	Inizio della registrazione relativa alle vendite	SAL	Tag indicante l'inizio della registrazione relativa alle vendite	C
236	Numero del registro della flotta comunitaria della nave	IR	In formato AAAXXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'UE e X è una lettera o un numero	C
237	Indicativo di chiamata della nave	RC	Indicativo internazionale di chiamata	CIF se CFR non aggiornato
238	Identificazione esterna della nave	XR	Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo) che ha sbarcato il pesce	O
239	Paese di immatricolazione	FS	Codice ISO alpha-3 del paese	C

N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
240	Nome della nave	NA	Nome della nave che ha sbarcato il pesce	O
241	Dichiarazione SLI	SLI	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SLI)	CIF se vendita
242	Dichiarazione TLI	TLI	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di TLI)	CIF se assunzione in carico
243				
244	<b>SLI: dichiarazione relativa a una vendita</b>			
245	Inizio della dichiarazione relativa a una vendita	SLI	Tag contenente i dettagli della vendita di una partita	C
246	Data	DA	Data della vendita (AAAA-MM-GG)	C
247	Paese di vendita	SC	Paese in cui ha avuto luogo la vendita (codice ISO alpha-3 del paese)	C
248	Luogo di vendita	SL	L'elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	C
249	Nome del venditore	NS	Nome del centro d'asta, dell'organismo o della persona che vende il pesce	C
250	Nome dell'acquirente	NB	Nome dell'organismo o della persona che acquista il pesce	C
251	Numero di riferimento del contratto di vendita	CN	Numero di riferimento del contratto di vendita	C
252	Sottodichiarazione relativa al documento di origine	SRC	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SRC)	C
253	Sottodichiarazione relativa alla partita venduta	CSS	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CSS)	C
254				
255	<b>Sottodichiarazione SRC</b>		Le autorità dello Stato di bandiera risalgono al documento di origine a partire dai dati contenuti nel giornale di bordo e da quelli relativi agli sbarchi	
256	Inizio della sottodichiarazione relativa al documento di origine	SRC	Tag contenente i dettagli del documento di origine per la partita venduta	C
257	Data di sbarco	DL	Data di sbarco (AAAA-MM-GG)	C
258	Paese e nome del porto	PO	Paese e nome del porto per il luogo di sbarco. L'elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	C
259				
260	<b>Sottodichiarazione CSS</b>			
261	Inizio della sottodichiarazione relativa alla partita venduta	CSS	Tag contenente i dettagli della merce venduta	C
262	Nome delle specie	SN	Nome delle specie vendute (codice FAO alpha-3)	C
263	Peso del pesce venduto	WT	Peso del pesce venduto (in chilogrammi)	C

N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
264	Numero di pesci venduti	NF	Numero di pesci venduti (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno)	CIF
265	Prezzo del pesce	FP	Prezzo al kg	C
266	Valuta di vendita	CR	Valuta del prezzo di vendita — L'elenco dei codici/simboli delle valute sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	C
267	Categoria di taglia del pesce	SF	Taglia del pesce (1-8; una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda dei casi)	CIF
268	Destinazione del prodotto (uso)	PP	Codici per il consumo umano, il riporto, gli usi industriali	CIF
269	Sottodichiarazione relativa alla zona interessata	RAS	L'elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. <i>dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS</i> )	C
270	Sottodichiarazione PRO relativa alla trasformazione	PRO	(Cfr. <i>dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO</i> )	C
271	Catture ritirate	WD	Catture ritirate tramite un'organizzazione di produttori (Y-sì, N-no, T-temporaneamente)	C
272	Codice di utilizzazione OP	OP	L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	O
273	Stato di conservazione	PS	Codice alfabetico per lo stato di conservazione del pesce (vivo, congelato, salato). L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	CIF se ritiro temporaneo
274				
275	<b>TLI: dichiarazione di assunzione in carico</b>			
276	Inizio della dichiarazione di TLI	TLI	Tag indicante i dettagli dell'assunzione in carico	C
277	Data	DA	Data dell'assunzione in carico (AAAA-MM-GG)	C
278	Paese di assunzione in carico	SC	Paese in cui ha avuto luogo l'assunzione in carico (codice ISO alpha-3 del paese)	C
279	Luogo di assunzione in carico	SL	Codice del porto o nome della località (se non si tratta di un porto) in cui ha avuto luogo l'assunzione in carico — l'elenco sarà pubblicato sul sito Internet della CE ( <a href="http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm">http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm</a> ) a un indirizzo da specificare	C
280	Nome dell'organizzazione responsabile dell'assunzione in carico	NT	Nome dell'organizzazione che ha preso in carico il pesce	C
281	Numero di riferimento del contratto di assunzione in carico	CN	Numero di riferimento del contratto di assunzione in carico	O
282	Sottodichiarazione SRC	SRC	(Cfr. <i>dettagli dei sottoelementi e attributi di SRC</i> )	C
283	Sottodichiarazione relativa alla partita assunta in carico	CST	(Cfr. <i>dettagli dei sottoelementi e attributi di CST</i> )	C
284				



N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
285	<b>Sottodichiarazione CST</b>			
286	Inizio della riga per ciascuna partita assunta in carico	CST	Tag contenente dati particolareggiati per ciascuna specie assunta in carico	C
287	Nome delle specie	SN	Nome delle specie vendute (codice FAO alpha-3)	C
288	Peso del pesce assunto in carico	WT	Peso del pesce assunto in carico (in chilogrammi)	C
289	Numero di pesci assunti in carico	NF	Numero di pesci assunti in carico (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno)	CIF
290	Categoria di taglia del pesce	SF	Taglia del pesce (1-8; una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda dei casi)	C
291	Sottodichiarazione relativa alla zona interessata	RAS	L'elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. <i>dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS</i> )	O
292	Sottodichiarazione PRO relativa alla trasformazione	PRO	(Cfr. <i>dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO</i> )	C

## Note

(\*) Obbligatorio se richiesto dalle norme comunitarie o internazionali o da accordi bilaterali.

(\*\*) Quando la condizione CIF non si applica l'attributo è opzionale.

1. Definizioni dei set di caratteri disponibili all'indirizzo: <http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used>. Per ERS: set di caratteri occidentali (UTF-8).

2. Tutti i codici (o i necessari riferimenti) saranno elencati sul sito Internet della DG Pesca a un indirizzo da specificare:

[http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control\\_enforcement\\_en.htm](http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm) (inclusi i codici per le correzioni, i porti, le zone di pesca, l'intenzione di lasciare il porto, i motivi del ritorno in porto, i tipi di pesca o di specie bersaglio, i codici per l'entrata in zone di conservazione o di sforzo e altri codici o riferimenti).

3. I codici a 3 caratteri sono elementi XML (codice a 3 caratteri), quelli a 2 caratteri sono attributi XML.

4. I file XML campione e la definizione XSD di riferimento dell'allegato saranno pubblicati sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare.

5. Tutti i pesi nella tabella sono espressi in chilogrammi e, se necessario, con un'approssimazione di due decimali.